



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALENTE, ALFIERI, ANGRISANI, CIRINNÀ,
FANTETTI, GIACOBBE, LEONE, MAIORINO, MARILOTTI, PAPANATHU,
PARRINI, PITTELLA, RIZZOTTI, TARICCO, UNTERBERGER, BITI e IORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2021

Modifica dell’articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale

ONOREVOLI SENATORI. – La violenza sessuale è uno dei crimini più diffusi e meno denunciati nel mondo e in Italia, a causa di convinzioni volte a giustificare gli autori e colpevolizzare le vittime. La più radicata è che gli uomini siano mossi da un desiderio incontrollabile e che le donne, attraverso i loro comportamenti, prima li provochino per poi sottrarsi; motivo per il quale la condanna morale colpisce le vittime e rende indulgenti nei confronti degli autori.

La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, ha avuto meriti culturali e giuridici epocali per il nostro Paese, ma, a distanza di venticinque anni, necessita di una rivisitazione proprio alla luce dell'evoluzione imposta dalle fonti sovranazionali e dall'esperienza che le vittime vivono nelle aule di giustizia, in cui sono tuttora tenute a dimostrare non solo la loro irreprensibilità morale, ma finanche il loro dissenso ad un atto sessuale che ancora si presume essere stato voluto. Infatti, l'attuale formulazione dell'articolo 609-bis del codice penale da un lato è costruita su condotte - violenza, minaccia e induzione - che riflettono un'idea molto restrittiva dello stupro e, dall'altro, non tiene in alcun conto il dissenso della vittima che, nella maggior parte dei casi, non è in condizione di reagire; in tal senso basti pensare alle vittime giovanissime, alle bambine e ai bambini, a persone con disabilità o in situazioni di incapacità determinata dall'alcol o da droghe.

Nonostante gli sforzi interpretativi della Corte di cassazione, ancora oggi i processi per violenza sessuale costituiscono il luogo privilegiato della vittimizzazione delle persone offese, in aperta violazione dell'articolo 18 della cosiddetta Convenzione di Istanbul

(Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77) laddove dispone che le Parti si impegnino ad evitare la vittimizzazione secondaria, tanto che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella sentenza del 27 maggio 2021, J.L. contro Italia, in riferimento ad una sentenza di assoluzione per violenza sessuale di gruppo, ha richiamato la necessità «...che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia » (paragrafo 141).

Quanto esposto accade perché, mancando nella fattispecie penale il riferimento all'assenza di consenso, la gran parte dei giudici di merito, che si affida ad un interiorizzato ed errato modello stereotipato della violenza sessuale, chiede alla vittima di dimostrare la condotta violenta, minacciosa o induttiva, mediante la prova di avere esercitato un'energica e visibile reazione - fuggire, urlare, piangere e divincolarsi -, e diversamente finisce con il sostenere che la medesima abbia accondisceso a quell'atto sessuale.

Questo consolidato e culturalmente radicato patrimonio interpretativo, già stigmatizzato al paragrafo 191 del *Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul da parte del gruppo di esperti* (GREVIO), pubblicato il 13 gennaio 2020, contrasta non soltanto con le fonti sovranazionali, ma anche con le ricerche scientifiche

che secondo cui la gran parte degli stupri avviene senza violenza o minaccia perché la vittima, che spesso conosce l'autore, è remissiva, terrorizzata e resta pietrificata dall'assalto sessuale: un fenomeno noto con il nome di « tanatosi » e riscontrato da numerose ricerche scientifiche anche in molti mammiferi. Tuttavia, le indagini e i processi per questo delitto continuano a svolgersi richiedendo, proprio alla vittima, di dimostrare non solo di avere manifestato un esplicito dissenso, ma finanche di avere reagito alla violenza al fine di rendere credibili le proprie accuse.

Il presente disegno di legge introduce dunque le parole « in assenza di consenso » in ossequio alle fonti sovranazionali, alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre che alla giurisprudenza più avanzata della Corte di cassazione secondo cui per dimostrare il delitto non è richiesto di compiere accertamenti sulla condotta della persona offesa - resistenza, rifiuto espresso e tentativo di fuga -, ma solo la verifica del non avere acconsentito all'atto sessuale.

Inoltre, con riferimento alle fonti sovranazionali, si richiama la Convenzione di Istanbul che all'articolo 36 richiede la punibilità della violenza sessuale intesa come atto sessuale non consensuale e dispone che: « Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto ». Come di tutta evidenza, la predetta disposizione è finalizzata proprio a non rimettere più in capo a chi denuncia una violenza, l'onere di dimostrare di esserne stata vittima.

A quanto detto, si aggiunga che la Corte europea dei diritti dell'uomo da quasi venti

anni (si pensi in tal senso al caso M.C. v. Bulgaria, 4 dicembre 2003) afferma che gli Stati membri hanno sia l'obbligo positivo « di perseguire e reprimere effettivamente ogni atto sessuale non consensuale, ivi compreso quello in cui la vittima non ha opposto resistenza fisica » (paragrafo 166), sia quello di applicare la legislazione attraverso indagini e procedimenti giudiziari efficaci.

Infine, va ricordato che la nozione della mancanza di consenso della persona offesa non è affatto estranea al codice penale italiano, figurando quale elemento costitutivo sia del reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale sia di quello di diffusione illecita di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito di cui all'articolo 612-ter del codice penale, pertanto appare irragionevole il fatto che non sia previsto proprio in relazione al delitto di violenza sessuale, nel quale ciò che rileva è soltanto l'accertamento della limitazione della libertà della persona offesa.

Con la modifica proposta dal disegno di legge *de quo* si intende rispondere in maniera seria ed efficace ai richiami e ai solleciti provenienti dalle istituzioni europee e dagli organismi di controllo sovranazionali, nonché consentire un avanzamento del nostro Paese, in Europa e nel mondo, attribuendo centralità alla volontà delle donne nella sfera sessuale, ad oggi ancora culturalmente considerata subalterna a quella maschile, e spostando l'accertamento svolto in sede processuale sulla condotta dell'autore senza più colpevolizzare la vittima con domande intrusive e vittimizzanti, modalità che hanno meritato la condanna dell'Italia da parte della CEDU.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*. - (*Violenza sessuale*) - Chiunque in assenza di consenso, ovvero con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ».